

CESSAZIONI DAL SERVIZIO NORMALI DAL 1/9/2020

di Mario Rossi

SOMMARIO

PREMESSE FONDAMENTALI	2
CARATTERISTICHE COMUNI CHE DEVONO AVERE I REQUISITI DI ETÀ E DI ANZIANITÀ PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE.	3
REQUISITI RICHIESTI PER IL DIRITTO A PENSIONE IN CASO DI CESSAZIONI A VARIO TITOLO CON DECORRENZA 1/9/2020	5
II) CASI PARTICOLARI.	5
CUMULO PENSIONE + PART-TIME	5
DOMANDA DI CUMULO PENSIONE DI ANZIANITÀ + PART-TIME	7
APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI PRECOCI.	9
PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO	9
RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI ART. 72, CO- 11, D.L. N. 112/2008 E SUCC.	11
ISTRUZIONI OPERATIVE	12
PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE	12
CASI DI CESSAZIONE E CONNESSI DA FORMALIZZARE OBBLIGATORIAMENTE IN MODALITÀ CARTACEA	12
ADEMPIMENTI FORMALI RELATIVI AI CASI DA GESTIRE PER VIA INFORMATICA E SEMPLIFICATA	13
DIRIGENTI SCOLASTICI	13
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (TFR, TFS)	15
DOMANDE IN FORMA CARTACEA	15
DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA	17
DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 -	17
DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE FEMMINILE CON PENSIONE CALCOLATA COL SISTEMA CONTRIBUTIVO	17
("OPZIONE DONNA")	17
APPENDICE	18
Decreto MIUR 6 dicembre 2019 n. 1124	18
Circolare MIUR 11 dicembre 2019, prot. n. 50487	21
Decreto MIUR 12 dicembre 2019 n. 1137	25
CCNL Dirigenti Area V, 11 aprile 2006 (quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03): stralcio	27
CCNL 10 maggio 2010: personale dell'Area V della Dirigenza, art. 12 per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 (stralcio).	27

AVVERTENZA

*Si fa presente qui una volta per tutte che il termine perentorio per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e istituti connessi con effetto dal 1° settembre 2020 da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola è stato più volte modificato e quindi definitivamente fissato al **10 gennaio 2020** con la [circolare MIUR del 27 dicembre 2019, n. 2346](#).*

Premesse fondamentali

In applicazione dell'art. 1, co. 2, del D.P.R. del 28/4/1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 n. 101, annualmente, nei primi mesi dell'anno scolastico, il Miur emana un Decreto che fissa il termine perentorio previsto dalla legge poc'anzi citata entro cui il **personale della scuola (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché Dirigenti Scolastici)** può produrre le "normali" istanze del di cessazioni dal servizio e le istanze relative a situazioni connesse con le cessazioni, nonché la relativa procedura, fissando anche le regole principali e la tempistica che le Amministrazioni coinvolte devono rispettare per i vari adempimenti.

Tale decreto del Miur è anche accompagnato da disposizioni applicative, contenute in apposita Circolare (o Nota) operativa condivisa tra MIUR e INPS, prevista dallo stesso D.M. all'art. 2, co. 4, con cui si forniscono i necessari chiarimenti in merito, le disposizioni operative, gli adempimenti per gli uffici e la tempistica da rispettare.

Intanto precisiamo che noi per indicare questa massiccia operazione useremo l'espressione: **cessazioni dal servizio di tipo normale** per intendere le cessazioni che in questa fase dell'anno scolastico vengono definite con decorrenza dal 1° settembre successivo quale *fisiologica conclusione del rapporto di pubblico impiego*, nonché i pochi casi di trattenimento in servizio oltre il normale limite di cessazione per limiti di età.

Pertanto l'esposizione che segue si riferisce principalmente alle normali cessazioni dal servizio del personale della scuola, compresi i Dirigenti Scolastici, con decorrenza dal 1/9/2020 (inizio del prossimo anno scolastico), ma le regole qui esposte nella parte organizzativa sono in sostanza identiche per tutte quante le fattispecie di cessazione dal servizio, tranne alcune specificità ed alcuni termini per l'effettuazione di determinate operazioni.

In concreto si tratta della gestione delle seguenti fattispecie:

a) *cessazioni vere e proprie per: dimissioni, limiti di età e anzianità per la pensione anticipata* con decorrenza per il corrente anno scolastico dal 1/9/2020;

b) *richiesta del cumulo di pensione + part-time*, ossia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (cumulo di pensione + part-time), ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, co. 185, 187, legge 23/12/1996 n. 662 e dai regolamenti di cui al D.M. Funz. Pubbl. 20/9/1997 n. 331 (per tutti i pubblici dipendenti) e all'O.M. 13/2/1998 n. 55 (specifica per il personale della scuola).

c) *situazioni connesse alle cessazioni*, quali:

1) *richieste di trattenimento in servizio oltre il limite di età* (proroga del collocamento a riposo)¹.

2) *rinuncia al trattenimento in servizio* (rinuncia alla proroga), già ottenuto in un anno precedente ed ancora in corso, in modo da poter ottenere la cessazione per limiti di età anticipatamente già dal 1/9/2020.

Ricordiamo che la finalità di queste massicce operazioni organizzate, ben disciplinate e contenute in ogni fase entro termini stringenti, come da D.P.R. 351/1998, integr. da art. 1 D.P.R. n. 101/2001, nonché Decreto Miur e Circolare applicativa, è quella *da una parte* di assicurare con tempestività ed efficienza organizzativa insieme alla cessazione anche i diritti pensionistici e previdenziali degli interessati, *dall'altra* di rendere i posti che con le cessazioni si liberano immediatamente disponibili per le operazioni di mobilità del personale e per le immissioni in ruolo in un clima di massima trasparenza e con effetto immediato già dall'inizio del successivo anno scolastico il cui avvio deve avvenire senza disservizi.

Per quest'anno relativamente alle cessazioni dal servizio dal 1/9/2020 gli atti organizzativi posti a carico del Miur:

1) *Decreto Miur del 6 dicembre 2019 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni* (relative al termine);

2) *Circolare Miur 11 dicembre 2019, prot. n. 50487 e successive modifiche e integrazioni* (relative al termine).

Per brevità li indicheremo in questa trattazione genericamente e rispettivamente: *Decreto* o *Circ. Miur sulle cessazioni*.

Nel Decreto Miur sopra citato il **termine perentorio** per la presentazione delle istanze in materia di **cessazioni dal 1/9/2020** e situazioni connesse sopra ricordate è fissato dall'**art. 1 del Decreto Miur** come segue

*** per il personale della scuola docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario: 10 gennaio 2020;**

*** per i Dirigenti Scolastici: 28 febbraio 2020.**

Entro gli stessi termini perentori gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze o ritirare, tramite POLIS, quelle di cessazione precedentemente inserite nel Sistema.

In proposito poi è utile ricordare che, come precisato dalla Circ. Miur (nel paragrafo intitolato: *Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2020*) i Dirigenti Scolastici, in alternativa alle dimissioni, hanno anche la possibilità di

¹ Precisiamo in proposito, una volta per tutte, che la terminologia usata dal legislatore per indicare questa fattispecie giuridica è: *trattenimento in servizio oltre il limite di età*, mentre noi per brevità, indicheremo la stessa cosa quasi sempre con un'espressione più breve e più diffusa nel linguaggio corrente, ossia: *proroga del collocamento a riposo* o addirittura ancor più brevemente: *proroga*.

recesso con preavviso² previsto dallo stesso appena citato art. 12 del loro CCNL 15/7/2010 (relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al primo biennio economico 2006-2007)³ di cui ci sembra quanto mai utile riprodurre qui subito un ampio stralcio anche per quanto diremo in seguito e più in dettaglio sull'argomento:

«1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione.

.....

3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione **rispettando i termini di preavviso**.

4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.

.....».

Sui **termini di preavviso per il recesso** si rinvia al prospetto più avanti proposto, riguardante i Dirigenti Scolastici.

Aggiungiamo infine anche che alla luce della vigente normativa è ormai superflua per i Dirigenti Scolastici la norma contrattuale sul trattenimento in servizio (proroga), dal momento che l'unica proroga ammessa è ormai solo quella per conseguire il minimo della pensione (che è un'ipotesi di fatto inesistente per i Dirigenti Scolastici).

Per tutte le categorie di personale (sia Dirigenti Scolastici che docenti e ATA) i suddetti termini si riferiscono non solo alle istanze di cessazione di tipo normale, ma anche alle domande di proroga, alle rinunzie alla proroga, alle domande di *cumulo pensione + part-time*.

In particolare per la richiesta del cumulo di pensione + part-time si veda più avanti la trattazione specifica su questo argomento.

Caratteristiche comuni che devono avere i requisiti di età e di anzianità previsti per il diritto a pensione.

Prima di addentrarci nell'analisi dei *presupposti essenziali da valutare ai fini dell'accertamento del diritto a pensione* in relazione alla specifica causale di cessazione ci sembra opportuno fornire gli strumenti interpretativi fondamentali e indispensabili per comprendere correttamente le varie disposizioni in materia.

Ai suddetti fini gli elementi essenziali da analizzare e verificare (in quanto costituiscono i requisiti da cui direttamente scaturisce il diritto a pensione).

Essi sono due, ossia:

a) l'età anagrafica;

b) l'anzianità contributiva.

Sul significato del **primo requisito** non ci sarebbero dubbi, se non fosse per *la data precisa entro cui deve avvenire la maturazione del requisito di età*, a seconda dei casi.

Invece, relativamente al **secondo requisito**, occorre chiarire anche la natura, il contenuto sostanziale e le modalità di calcolo dei periodi che possono costituire l'anzianità contributiva. Il vigente concetto di **anzianità contributiva** è quello introdotto con la riforma pensionistica di cui alla legge 335/1995.

Ebbene l'anzianità contributiva da cui scaturisce il diritto a pensione, secondo quanto precisato dalla Circ. min. Pubbl. Istruz. n. 203 del 28/4/1998 (che riporta la Circ. Min. Tesoro 10.04.1998 prot. n. 126786) è **comprensiva di tutte le anzianità pensionistiche non solo servizi**, servizio militare, anni universitari riscattati ecc., **ma anche le supervalutazioni**.

In proposito facciamo notare che l'appena descritta *anzianità contributiva corrisponde*, nella terminologia dell'art. 40 del D.P.R. 1092/1973 (testo unico delle pensioni), *al servizio utile* (invece senza le supervalutazioni lo stesso D.P.R. parlava di *servizio effettivo*)⁴.

I servizi di cui sia stato richiesto il riscatto si devono valutare se ed in quanto l'Amministrazione o l'Inps-Inpdap li abbiano **formalmente riconosciuti e siano stati quindi espressamente accettati con il relativo onere dall'interessato dopo il riconoscimento**.

A completamento di ciò è poi da tener presente quanto stabilito dall'art. 2, co. 4, del D.P.R. del 28/4/1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 n. 101 che così testualmente stabilisce: «4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente

² Nello stesso paragrafo in merito al *recesso con preavviso* merita attenzione un'espressione generica, ma che in concreto ha un significato ben preciso. L'espressione prevede: il Dirigente Scolastico «non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola». Il suo significato si comprenderà meglio più avanti, ove tratteremo *ex professo* del recesso con preavviso dei Dirigenti Scolastici.

³ È quanto mai opportuno indicare il contenuto del CCNL, perché per un'assurda scelta sono stati collocati per i Dirigenti Scolastici ben quattro CCNL nella stessa data.

⁴ Si ricorda – per sola nozione – che, vigente il D.P.R. 1092/1973 – il servizio effettivo era invece il solo che valeva per verificare la sussistenza del diritto a pensione, mentre il *servizio utile* contribuiva al calcolo della misura della pensione (una volta accertato il diritto a pensione)

comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il **termine di cinque giorni**, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione».

Occorre poi ricordare alcune regole introdotte dalla legge 23/12/1997 n. 449, norme non abrogate, ma anzi espressamente confermate dal D.L. 31/5/2010 n. 78, conv. in legge 30/7/2010 n. 122 (v. art. 12, co.1), ossia:

a) sulla **data esatta di maturazione dei requisiti per l'acquisizione del diritto a pensione**;

b) sulle **modalità di calcolo e arrotondamento dei requisiti**:

- **la prima regola è quella dell'art. 59, co. 9, della legge 27/12/1997 n. 449** che – come ben chiarito con la Circ. n. 36 del 28/1/1998, lett. B, ultimo capoverso, e con la nota min. n. prot. 24905/BL del 20.2.1998) – prevede che, quando la **cessazione** sia non d'ufficio, ma a **richiesta dell'interessato**, questi può farsi **valutare i suddetti due elementi** (età anagrafica ed anzianità contributiva) **non alla data dell'ultimo giorno di servizio 31 agosto⁵, bensì al 31 dicembre successivo** (ove ciò occorra per l'ipotesi in cui nell'intervallo dal 1° settembre al 31 dicembre maturi uno o entrambi i requisiti mancanti).

Però ripetiamo che **lo spingersi al 31 dicembre** non deve essere un fatto obbligatorio per l'interessato e imposto dall'Amministrazione, perché **vale solo se e in quanto sia lo stesso interessato a richiedere la cessazione**, in quanto intenda trarre vantaggio da questa estensione temporale.

Ne deriva che **invece, quando sia l'Amministrazione a collocare a riposo d'ufficio il dipendente, essa deve fermarsi, nella valutazione** dei requisiti di età e anzianità contributiva, unicamente **alla data del 31 agosto**.

Nei Prospetti sui requisiti per il diritto alla cessazione con pensione, questa regola appare sistematicamente applicata.

Poi in proposito va anche chiarito che, ove l'incremento dei requisiti al 31 dicembre riguardi l'anzianità contributiva (maggiorazione dell'anzianità di servizio fino alla data del 31 dicembre), questa **maggiorazione di anzianità è solo tecnica e teorica**, nel senso che viene considerata all'unico scopo di consentire all'interessato il raggiungimento del diritto a pensione (ossia: *come se possedesse quell'anzianità*), ma *non si traduce anche in una maggiorazione effettiva di anzianità ai fini del calcolo della pensione*.

Il posizionamento al 31 dicembre vale anche per la domanda di cessazione per raggiunto quarantennio (v. in tal senso nota min. n. prot. 24905/BL del 20.2.1998) e ora con la nuova normativa per ottenere la pensione anticipata.

Invece, sempre in ossequio ai principi poc'anzi esposti, non vale per la cessazione d'ufficio, prevista dall'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, conv. in legge 133/2008 e successive modificazioni, ossia per anzianità corrispondente alla pensione anticipata: su ciò diremo più avanti.

- **la seconda regola** è quella secondo cui ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva complessiva, ai sensi dell'art. 59 – co. 1 lett. b) – legge n. 449/1997, **non è più consentito** (come lo era tantissimi anni or sono in virtù del D.P.R. 1092/1973) l'**arrotondamento ad anno intero**, né per eccesso né per difetto, dell'anzianità rispettivamente superiore ovvero pari o inferiore a 6 mesi.

Invece, in base alle nuove regole introdotte con la legge 8/8/1995 n. 335 (riforma pensionistica), **sul totale complessivo delle anzianità contributive dell'intera vita lavorativa** (non dei singoli periodi) la frazione finale di tutti i singoli periodi servizio (anche spezzettati) va sommata aritmeticamente con l'**unico arrotondamento finale consentito**, ossia **sul totale dei singoli periodi utili è per eccesso a mese intero sulla frazione finale superiore a 15 giorni, mentre, per difetto, la frazione pari o inferiore a 15 giorni si trascura** (v. in tal senso Circ. Inpdap n. 14 del 16/3/1998, punto 6, nonché Circ. Min. Tesoro – IGOP – 24/6/1998 n. 57).

Tuttavia **per questa regola in passato è stata prevista un'eccezione in senso negativo** per il caso in cui i requisiti per l'accesso alla pensione era espresso da **quote** (derivanti dalla somma di età + anzianità: caso delle cessazioni anticipate, es. dimissioni), in cui questa conclusione derivava dal preciso tenore letterale della specifica norma di legge (art. 1, co. 6, lett. a L. 243/2004, così come modif. da art. 1 L. 247/2007 che considerava la quota come totale e non singolarmente). V. sul punto anche la precisazione della Circ. Inpdap n. 7 del 13/5/2008 e la Nota MIUR. 21/12/2009 prot. n. AOODGPER 19313.

Infine è doveroso considerare una **terza regola** indispensabile in molti casi per valutare compiutamente l'anzianità contributiva dell'interessato in tutti i *casi in cui egli può raggiungere l'anzianità contributiva necessaria per conseguire il diritto a pensione a vario titolo solo sommando le sue anzianità suddivise fra diversi enti previdenziali*: v. titolo che segue.

Cumulo senza oneri delle anzianità possedute in diversi fondi pensioni.

Proprio la **Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017)**, all'art. 1, co. 139 prevede una nuova disciplina molto favorevole per il cumulo delle anzianità allo scopo di conseguire la pensione.

⁵ Ad ulteriore precisazione della data di cessazione dal servizio occorre tener presente che, in base all'art. unico, co. 8, legge 9/8/1986 n. 467, per gli immessi in ruolo in epoca in cui l'anno scol. iniziava il 1° ottobre la data normale di calcolo dell'anzianità contributiva, in luogo del 31 agosto si spinge al 30 settembre dell'anno di cessazione, similmente per chi entrò in ruolo in epoca in cui l'anno scol. iniziava il 10 settembre il calcolo va spinto al 9 settembre. Questa estensione temporale va valutata non solo teoricamente (per stabilire se l'interessato abbia acquisito il diritto a pensione), ma anche effettivamente, nel senso che tale estensione va conteggiata come anzianità nel calcolo della pensione.

Ma data la formulazione intricata della legge che utilizza rettifiche di rettifiche di leggi precedenti o addirittura abrogate e sostituite, ci sembra più utile e chiaro riportarne qui di seguito il contenuto sostanziale, così come lucidamente sintetizzato dalla **Nota Miur n. 2473 del 19/1/2017**:

«L'articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell'interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un'unica pensione.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata».

Per il calcolo delle anzianità complessive con la somma dei servizi nei vari enti assicurativi vale la terza regola poc'anzi menzionata alla fine del precedente titolo.

REQUISITI RICHIESTI PER IL DIRITTO A PENSIONE IN CASO DI CESSAZIONI A VARIO TITOLO CON DECORRENZA 1/9/2020

Negli scorsi anni le istruzioni ministeriali contenute nella Nota o Circ. di accompagnamento del Decreto Miur sulle normali cessazioni dal servizio del personale della scuola trattavano in maniera ampia e discorsiva i requisiti di età e di anzianità richiesti per conseguire il diritto a pensione per ogni singola fattispecie di cessazione dal servizio.

Noi per venire incontro all'esigenza di sintesi e di immediata, corretta ed allo stesso completa ed esauriente consultazione dei requisiti stessi, già da moltissimi anni abbiamo proposto nelle nostre note redazionali dei **PROSPETTI SINTETICI** dei requisiti stessi e dei relativi termini perentori che sono stati sempre molto apprezzati dagli utenti.

Quest'anno il Miur ci propone, alla fine dell'annuale Decreto sulle cessazioni, con il titolo: **Allegato A - Requisiti**, i suddetti Prospetti Sintetici delle cessazioni con diritto a pensione del personale della scuola, in modo altrettanto ben articolato e perfetto.

Pertanto questa lodevole scelta da una parte ci esime dall'incombenza di proporre noi gli analoghi consueti *Prospetti sintetici*, dall'altra ci induce ad un'attività complementare, ossia:

- a) per quanto riguarda i *Prospetti Sintetici* ministeriali ci sembra utile **corredarli di piccole integrazioni ai riferimenti normativi in essi esistenti** perché nel testo ministeriale spesso i richiami omettono l'indicazione precisa di articolo + comma, indispensabile a causa della lunghezza eccessiva degli articoli di legge.
- b) proporre qui di seguito anche alcune **ulteriori trattazioni sintetiche** relativi a situazioni altrettanto importanti (anche se meno frequenti), pur esse trattate dalla Circ. di accompagnamento al D.M., ma non inserite negli specifici Prospetti sintetici.

Quindi per quanto riguarda i Prospetti Sintetici ministeriali dei requisiti e relativi termini rinviamo a quelli ministeriali riportati come Allegato A al DM sulle cessazioni dal 1/9/2020 i quali vanno letti con le integrazioni dei riferimenti normativi, riportate nei successivi punti **I)** e **II)** che seguono:

I) INTEGRAZIONE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI NEI PROSPETTI SINTETICI MINISTERIALI

Si premette che i riferimenti al D.L. n. 4/2019 si intendono al Decreto-Legge 24/1/2019 n. 4, convertito in legge 28/3/2019 n. 26.

Pertanto:

Pensione anticipata normale a domanda, art. 15, co. 1 e 4 D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019;

Pensione "Quota 100": art. 14, co. 1 e 7 D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019;

Opzione donna: art. 1, co. 9, legge 23/8/2004 n. 243 e *success. modif. di cui alla legge n. 247/2007 e art. 16, co 1 e 3 del D.L. 24/1/2019 n. 4;*

II) CASI PARTICOLARI.

CUMULO PENSIONE + PART-TIME

Ai sensi dell'articolo 1, co. 185, 187, legge 23/12/1996 n. 662

L'istituto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, qui qualificato per brevità: *Cumulo Pensione + Part-time*, di cui all'originaria fonte: articolo 1, co.185, 187, legge 23/12/1996 n. 662, ha trovato attuazione nei Regolamenti di cui al D.M. Funz. Pubbl. 20/9/1997 n. 331 (per tutti i pubblici dipendenti) e all'O.M. 13/2/1998 n. 55 (specifico per il personale della scuola). Tale istituto pur con l'avvento dell'art. 24 D.L. 6/12/2011 n. 201, conv. in legge 22/12/2011 n. 214 (riforma del sistema pensionistico) sopravvive: ne è riprova il fatto che la Nota Miur sulle Cessazioni lo tratta espressamente nel paragrafo intitolato: *Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.*

Il personale interessato può chiedere di avvalersi di questo istituto per ridurre la percentuale delle ore lavorative e di godere nel contempo della pensione in proporzione alle ore non lavorate.

L'accoglimento dell'istanza è subordinato al non superamento del limite percentuale stabilito, o alla mancanza di situazione di esubero per il ruolo o per la classe di concorso cui appartiene l'interessato.

Le due fattispecie in capo allo stesso soggetto (domanda di pensionamento e domanda di Part-time) saranno poste in essere avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente (v. in tal senso la Circ Miur).

Inoltre la Circ. Miur precisa che anche in questa ipotesi la domanda di cessazione da cui scaturisce la pensione obbliga l'interessato a **scegliere lo specifico titolo di cessazione** da cui scaturisce l'attribuzione della pensione, sia per verificarne la sussistenza del diritto che per applicarvi le corrette modalità di calcolo, ossia:

- a) *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020* (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 -Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) nell'insieme di tali norme rientrano le **cessazioni sia per pensione anticipata normale che quota 100** (per i cui requisiti v. lo specifico Prospetto sintetico riportato nell'Allegato A dl D.M. Miur).
- b) *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018* (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - opzione donna)
- c) *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione*
- d) *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti*

N.B. In proposito la Circ. Miur nel paragrafo intitolato **Cessazioni dal servizio personale** precisa che nel caso di cui al precedente punto a) *in presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza* (pensione anticipata normale).

La domanda poi deve contenere l'**opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time** (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza)

A quanto appena esposto, aggiungiamo che LA richiesta va presentata entro il normale termine del **10 gennaio 2020** con unica istanza (v. lo schema allegato da noi proposto nella parte relativa alla *Modulistica*) con cui gli interessati *devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno*, nel caso che in sede di valutazione dell'istanza fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o nella classe di concorso di appartenenza).

DOMANDA DI CUMULO PENSIONE DI ANZIANITÀ + PART-TIME

Al Dirigente Scolastico

Io sottoscritto, nato a il, (qualifica o profilo professionale), classe di concorso
..... (tipo di posto), [Spuntare i casi che interessano e completare i relativi dati.]

• in servizio presso, titolare presso, avendo maturato al 31/12/2020 i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione anticipata, ossia 42 anni e 10 mesi ovvero 41 anni e 10 mesi ⁽¹⁾ e non avendo ancora maturato il limite di età di 65 anni, ai sensi dell'art. 24, co. 10 e 11, della D.L. 6/12/2011 n. 201, conv. in legge 22/12/2011 n. 214 e non appartenendo a ruolo o classe di concorso in esubero;

chiedo

a decorrere dal 1/9/2019 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29/7/1997, n. 331, del Min. Funz. Pubbl., con la seguente tipologia: ⁽²⁾

- Cessazione per pensione anticipata normale;
- Cessazione per pensione quota 100;
- Cessazione per Opzione donna
- Cessazione senza diritto a pensione
- Cessazione dal servizio del personale già in proroga

CHIEDO altresì che il rapporto di lavoro a tempo parziale sia svolto con le seguenti articolazioni: ⁽²⁾

- tempo parziale orizzontale (su tutti i giorni lavorativi)
- tempo parziale verticale (su non meno di tre giorni alla settimana)

Inoltre dichiaro che, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza),

OPTO PER ⁽²⁾

- la cessazione dal servizio,
- il rientro a tempo pieno.

Ai fini della valutazione e graduazione della mia istanza dichiaro quanto segue:

1. la mia anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo è quella risultante dall'unità dichiarazione (All. A);
2. sono in possesso dei seguenti titoli di precedenza (di seguito elencati e contrassegnati da una freccetta), previsti dall'art. 7, comma 4, del Decreto Pres. Consiglio dei Ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall'art. 1, comma 64, della legge 662/1996, in ordine di priorità [Contrassegnare con una freccetta le sole situazioni possedute]
 - a. portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie: a documentazione vedere l'unità dichiarazione All. B;
 - b. persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18: a documentazione vedere l'unità dichiarazione All. B;
 - c. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica: vedere l'unità certificato della A.S.L. o delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;
 - d. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo: a documentazione vedere l'unità dichiarazione All. B;
 - e. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, genitori con n. ... figli minori (la situazione che interessa è sottolineata): a documentazione vedere l'unità dichiarazione All. B;
 - f. aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di servizio (la situazione che interessa è sottolineata): a documentazione vedere l'unità dichiarazione All. B;
 - g. esistenza di motivate esigenze di studio, come da unità documentazione.

Allego alla presente i seguenti atti, sopra menzionati:

Allegato A: dichiarazione circa l'anzianità di servizio complessiva;

Allegato B: (eventuale): dichiarazione circa il possesso di titoli di precedenza;

Le seguenti certificazioni (eventuali) circa le situazioni indicate al punto c) di cui sopra, o circa le esigenze di studio indicate al punto d) di cui sopra.

... .., (data) firma

⁽¹⁾ Cancellare la parte che non interessa (se uomo il requisito è 42 anni e 10 mesi, se donna invece 41 anni e 10 mesi)

⁽²⁾ Spuntare il segno in corrispondenza dell'opzione preferita.

Allegato A (Dichiarazione relativa all'anzianità di servizio posseduta ai fini della valutazione dell'istanza di Part-time)

Io sottoscritto , nato a il , (qualifica o profilo professionale) , classe di concorso (tipo di posto), in servizio presso , titolare presso

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di possedere la seguente anzianità di servizio ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

Anzianità di servizio di ruolo:

- Decorrenza giuridica della nomina in ruolo dal
- Decorrenza economica della nomina in ruolo dal

Anzianità di servizio non di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera:

come dal seguente elenco (i docenti dichiareranno, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, gli anni scolastici non di ruolo prestati col prescritto titolo di studio e di durata tale nei singoli anni scolastici da essere riconoscibili ai fini della carriera, mentre i non docenti indicheranno tutti i singoli periodi anche brevi di servizio prestati nelle scuole statali, riconoscibili ai fini della carriera):

In totale – alla data del 31/12/2020 – sono a..... m..... gg..... , riconosciuti nel modo seguente:

..... , (data)

firma

Allegato B (Dichiarazione relativa ai Titoli di precedenza, utili ai fini dell'istanza di Part-time)

Io sottoscritto , nato a il , (qualifica o profilo professionale) , classe di concorso (tipo di posto), in servizio presso , titolare presso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445

dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di possedere i seguenti titoli di precedenza utili ai fini della valutazione dell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

1.
2.
3.

..... , (data)

Firma

.....

APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI PRECOCI.

La Circ. Miur in materia è molto sbrigativa, esprimendosi in questi termini:

«Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020».

Ricordiamo che la presente fattispecie tra il personale della scuola, in quanto sottoposto a lavori gravosi, riguarda unicamente i docenti di scuola dell'infanzia, i quali, ove interessati, devono presentare alla Scuola di titolarità la relativa **istanza di cessazione** entro l'annuale termine fissato col Decreto Miur,.

Per quanto riguarda i requisiti per il diritto a pensione degli interessati a questa tipologia di cessazione (finalizzati al conseguimento della pensione di vecchiaia pensione con requisiti anagrafici e retributivi ridotti) si rinvia al **secondo Prospetto dell'Allegato A del D.M.** medesimo, ossia: *attività gravose* (insegnanti di scuola dell'infanzia con 66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di contributi).

PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

In merito alla proroga del collocamento a riposo indichiamo subito il **presupposto** da cui partire, ossia che, una volta **maturato entro il 31/8/2020 il limite di età di 67 anni** previsto per la cessazione per limiti di età ed **in mancanza di una richiesta di trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di età** (proroga del collocamento a riposo), **la cessazione avviene inevitabilmente d'ufficio dal 1/9/2020, anche senza diritto a pensione** (qualora manchi il requisito di almeno 20 anni di anzianità contributiva).

In tal caso per restare il servizio occorre chiedere nei termini la proroga in base alla legge che la preveda (la proroga più importante è quella prevista dall'art. 509, co. 3, del D.Lvo 16/4/1994 n. 297 per conseguire il minimo di pensione): essa è concessa fino all'età massima di 70 anni per il conseguimento del diritto a pensione (con la maturazione dell'anzianità minima contributiva di 20 anni). Ma la proroga in tal caso è concessa a condizione che **all'età di 70 anni tale requisito contributivo di 20 anni si maturi effettivamente entro il 31 dicembre successivo** (anche se l'interessato cesserà dal servizio entro il 31 agosto): in caso contrario la proroga non potrà essere concessa.

Precisiamo subito poi che (a parte quella appena esposta per il diritto a pensione ed un'altra particolarissima che presto indicheremo) ormai man mano sono venute meno tutte le altre fattispecie di proroga.

Infatti la proroga per il massimo della pensione prevista da una norma transitoria (art. 15, co. 2, della legge n. 477/1973 trasfuso nell'art. 509, co. 2, del D.Lvo n. 297/1994) ha ormai esaurito del tutto il suo campo di applicazione e invece l'altra fattispecie di proroga fino a 2 anni oltre i limiti di età (di cui all'art. 16 del Dlgs. 30/12/1992 n. 503, trasfuso nell'art. 509, co. 5, del D.Lvo n. 297/1994) è stata abrogata con l'art. 1 del DL. n. 90/2014, conv in legge 114/2014.

Invece è stato di recente aggiunto un **caso particolarissimo di proroga tuttora vigente previsto dall'articolo 1, co. 257, legge 28/12/2015 n. 208** che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, al personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera consente di poter chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito **per non più di tre anni**.

La proroga in questo caso è autorizzata, con provvedimento motivato, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Infine va aggiunto che è prevista anche la **rinuncia al trattenimento in servizio** (proroga), già ottenuto in un anno precedente ed ancora in corso, in modo da poter ottenere la cessazione per limiti di età anticipatamente già dal 1/9/2020, a condizione di produrre la relativa istanza nel termine previsto del D.M. sulle Cessazioni 2020.

A proposito della **domanda di proroga per il minimo della pensione** qui di seguito riportiamo la relativa istanza per ottenerla.

ISTANZA DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER IL MINIMO DELLA PENSIONE

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: *Domanda di proroga del collocamento a riposo, ai sensi art. 509 – co. 3 – D.lgs. 16.4.1994 n. 297 e sent. Corte Cost. n. 444 del 12.10.1990 per il raggiungimento del minimo della pensione.*

Io sottoscritto ... nato a ... il ... in servizio presso ... quale ... avendo maturato l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio dal 1/9/2020, ma non avendo maturato alla stessa data i requisiti di anzianità contributiva di anni 20 per il conseguimento del diritto a pensione,

CHIEDO

il trattenimento in servizio (proroga), ai sensi dell'art. 509 – co. 3 – D.lgs. 16.4.1994 n. 297, per il raggiungimento del minimo della pensione.

A tal fine dichiaro di essere stato nominato in ruolo quale ... ai fini giuridici dal ... ed economici dal ... e che i servizi e periodi (esclusi quelli dell'attuale ruolo) valutabili ai fini della pensione assommano ad anni, mesi :, gg.

Allego alla presente autocertificazione **MODELLO S** circa i miei servizi e periodi utili all'anzianità contributiva ed eventuali interruzioni, allego altresì eventuali decreti di riscatto ai fini pensione.

... , (data) ...

firma ...

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI ART. 72, CO- 11, D.L. N. 112/2008 E SUCC.

La **risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi da parte dell'Amministrazione è prevista alla maturazione, **entro il 31/8/2020**, dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione di **anzianità (41 anni e 10 mesi per le donne e invece 42 anni e 10 mesi per gli uomini**, compresi i periodi di riscatto richiesti, formalizzati ed accettati all'interessato).

Tale disposizione scaturisce dal nuovo testo dell'art. 72, co. 11, del del D.L. n. 112/2008, conv. il Legge 133/2008, come modificato dal citato art. 1, co. 5, del D.L. 20/4/2014, conv. in legge 6/8/2014 n. 133 e succ. ulteriori modif. (per il cui testo vedere Nota in calce nella Circ Miur sulle Cessazioni brano intitolato *Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112...*

La disposizione si applica anche al caso di cui all'art. 3, co. 57, della legge n. 350/2003 (assoluzione, a qualsiasi titolo, a conclusione di procedimento penale a carico dell'interessato).

Qualora l'Amministrazione non si avvalga di questa facoltà di risoluzione unilaterale, dovrà in ogni caso collocare a riposo l'interessato **al maturare, entro il 31 agosto, di 65 anni età** in ossequio al comma 5 dell'art. 2, del del D.L. n. 101/2013, conv. in legge n. 125/2013, ove si afferma essere i *65 anni il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio nelle Pubbliche Amministrazioni*. In tal caso, **con la maturazione di 65 anni di età**, però la cessazione dal servizio per limiti di età **può avvenire anche a domanda dello stesso interessato**, pure se il limite di età sia maturato tra settembre e dicembre 2020.

Negli ultimi due paragrafi dello stesso brano recante il sopra richiamato titolo, vi è poi un riferimento al caso di cui all'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): in effetti per quanto riguarda il personale della scuola si tratta dei casi di cui da noi esposti poc'anzi nel titolo: *APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci* cui rinviamo

ISTRUZIONI OPERATIVE

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando esclusivamente, la procedura *web POLIS "istanze on line"*, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Nei casi in cui è obbligatoria la procedura *on-line* il suo mancato utilizzo determina l'*improcedibilità della domanda* (v. ultimo periodo del paragrafo intitolato: *Gestione delle istanze* della Circ Miur).

A questo punto per far chiarezza su eventuali responsabilità, è bene precisare una volta per tutte che, quando in questa sede si parla di **Istituzioni scolastiche competenti**, ci si riferisce sempre a quelle di *titolarità*, sebbene sia sempre necessaria la collaborazione anche della *sede di servizio* (nell'ipotesi in cui le due sedi non coincidano).

CASI DI CESSAZIONE E CONNESSI DA FORMALIZZARE OBBLIGATORIAMENTE IN MODALITÀ CARTACEA

Salvo quanto diremo più avanti in apposito paragrafo secondo cui, a nostro avviso, la domanda in forma cartacea per la materia delle cessazioni è obbligatoria per qualsiasi istanza di cessazione o proroga in base ai principi invalicabili dell'ordinamento giuridico, tuttavia la Circ. individua dei casi in cui la forma cartacea è assolutamente necessaria, se non l'unica forma ammessa.

Tali casi sono i seguenti:

1) Le domande di *trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo* che continuano ad essere presentate in forma cartacea. Similmente in forma cartacea vanno presentate quelle della proroga ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri...*).

2) Anche la *domanda di Cumulo Pensione + Part-time* per la quale la stessa Circ. Miur ha specificato che la richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati *devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno*, nel caso fossero successivamente accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (per es. superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza): per il relativo schema di domanda si rinvia alla Parte dei *Casi speciali di cessazione dal Servizio* nel punto in cui questo istituto viene trattato in ogni suo aspetto.

3) Le *domande di cessazione a prescindere dall'acquisizione del diritto a pensione* di cui si parla nel penultimo capoverso del paragrafo della Circ Miur sulle cessazioni dal titolo: *Gestione delle istanze* ove si precisa quanto segue:

«Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti».

Ovviamente in tali casi la segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno operare con la massima tempestività per poter essere in grado di annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Infatti l'art. 2, co. 2, del Decreto Miur stabilisce testualmente: *«2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico».*

Per l'accertamento del mancato conseguimento del diritto a pensione da comunicare tempestivamente all'interessato, la Circ Miur sulle Cessazioni al titolo: *Gestione delle istanze*, prevede un'attività concertata tra gli Uffici competenti dell'Inps (che già dispongono di una banca dati per il personale della scuola), gli Uffici Scolastici Territoriali e anche le Istituzioni scolastiche competenti.

Di qui sorge l'obbligo per l'Amministrazione di accertare tale diritto e dare comunicazione all'interessato dell'eventuale esito negativo dell'accertamento.

La disciplina di tale delicatissimo adempimento si rinviene all'art. 2 del Decreto Miur ed alla **Circ. Miur, paragrafo intestato: GESTIONE DELLE ISTANZE**. In tale paragrafo si espone dettagliatamente l'iter da seguire di concerto tra diverse istituzioni: **Inps, Ufficio Scolastico Territoriale (UST) e Istituzione Scolastica di titolarità** dell'interessato.

Intanto al **comma 2** dello stesso paragrafo si fissa una **data limite entro cui le operazioni di accertamento devono concludersi** ossia: **29/5/2020**, indicando anche una sorta di tabella di marcia o schema delle varie fasi operative che qui di seguito si sintetizzano, indicando i capoversi in cui le singole tappe sono inserite ed a cui occorre far capo per maggiori approfondimenti:

cpv. 3, 4, 5, 6: entro il termine ultimo del 14/2/2020 sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti relativamente a *Ricongiunzioni, Riscatti, Computi* non ancora definiti relativamente alle istanze prodotte entro il 31/8/2000 per le cessazioni dal 1/9/2000.

Gli UST (Uff. Scol. Territoriali) e le Istituzioni scolastiche interessate a tal fine si dovranno servire necessariamente del nuovo applicativo: **Nuova Passweb** con cui si assicura lo **scambio dei dati con l'INPS entro la data del 14/2/2020**.

cpv. 7, 8: qualora non sia possibile utilizzare l'applicativo **Nuova Passweb** (per i periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro) gli UST e le Istituzioni scolastiche **sempre entro il 14/2/2020 dovranno** aggiornare, con cadenza settimanale i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di provvedere a quanto di loro competenza.

cpv. 9, 10, 11, 12, 13: le disposizioni di tali commi dettano disposizioni per il sollecito **aggiornamento degli stati matricolari** con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, la **convalida delle cessazioni al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.**

Vi è poi il caso particolare previsto dall'art. 3, co. 2, del Decreto Miur e Circ. Miur, sulle cessazioni al primo paragrafo nell'ambito del titolo: *Gestione delle istanze* circa l'eventuale **rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni di chi abbia un procedimento disciplinare in corso**, ai sensi dall'articolo 55 bis, co. 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che così testualmente stabilisce:

«9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»

A parte la sua valutazione nel merito, secondo quanto previsto dall'appena riportato comma 9, la situazione comunque va conclusa dal punto di vista formale con quanto stabilito dall'art. 3, co. 2 e 3, del D.M. che così stabilisce:

«2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento».

ADEMPIMENTI FORMALI RELATIVI AI CASI DA GESTIRE PER VIA INFORMATICA E SEMPLIFICATA

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Miur, *l'accoglimento delle domande* di normale cessazione dal servizio e connessi in questi termini:

«1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale»

Tuttavia riteniamo che, per la certezza del diritto soprattutto nei confronti dell'interessato, sia necessaria una *comunicazione* o almeno una *presa d'atto*, anche in forma collettiva, da portare a conoscenza degli interessati per fornire loro certezza giuridica cui hanno diritto sia relativamente all'inserimento dell'istanza, ma anche circa il suo esito con la *conferma ed efficacia*: questo adempimento è necessario per metterli formalmente in condizione di poter poi subito far valere pienamente i loro diritti connessi alla cessazione, ossia il conseguimento della pensione, del TFS, del TFR.

La Circ. infatti a tal fine aggiunge ulteriori particolari specifici adempimenti che l'interessato ha il diritto di conoscere in merito alle domande di pensione (ossia le domande **finalizzate all'attribuzione della pensione dopo la cessazione**), stabilendo:

«Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate».

In aggiunta alle istruzioni ministeriali per l'attribuzione e la corretta misura della pensione è utile la compilazione da parte dell'interessato del **Mod. S** (prospetto delle anzianità contributive ed eventuali sospensioni o interruzioni, attestata con autocertificazione) da allegare alla domanda di cessazione. V. più avanti in questa trattazione al paragrafo della *Modulistica*) con l'annotazione delle modifiche.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Il termine perentorio per le istanze di cessazione dal servizio e connesse da parte dei Dirigenti Scolastici abbiamo già detto all'inizio di questo Servizio Redazionale ove rinviamo.

Comunque qui ribadiamo che per i Dirigenti Scolastici il termine perentorio per presentare le istanze è fissato per il corrente anno scolastico alla data del **28/2/2020** con riferimento *all'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.*

Inoltre, qualora non fosse possibile chiedere le dimissioni normali perché ormai è trascorso il termine del 28 febbraio, è possibile sempre chiedere il recesso con preavviso previsto dall' art. 12 del CCNL Dir. Scol. 15/7/2010 (relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al primo biennio economico 2006-2007).

I termini di preavviso sono stabiliti dall'art. 32 CCNL 11/4/2006 e sono ridotti ad ¼ (per il recesso del dirigente) e variabili da caso a caso in base all'**anzianità posseduta dall'interessato nel ruolo dirigenziale alla data prevista per il collocamento a riposo (31/8/2020)**.

La differenza tra le disposizioni che regolano il personale della scuola e le altre (applicabili in caso di recesso del Dirigente Scolastico) consistono nel fatto che, secondo quanto aveva chiarito la Circ. n. 100/2010; in caso di cessazioni volontarie del personale della scuola per la verifica dei requisiti di *età + anzianità per la pensione di anzianità* (pensione anticipata) è consentito farsi valutare i requisiti entro 31 dicembre dell'anno di cessazione (perché questa è una disposizione esclusiva del comparto scuola), invece **in caso di recesso con preavviso del Dirigente Scolastico occorre verificare la sussistenza dei due suddetti requisiti unicamente entro il 31 agosto (ultimo giorno di servizio)**

Quindi l'utilità del recesso con preavviso consiste nel fatto che, qualora non fosse possibile chiedere le dimissioni normali perché ormai oltre il termine del 28 febbraio, è possibile sempre chiedere il recesso con preavviso.

I termini di preavviso sono stabiliti dall'art. 32 CCNL 11/4/2006 e sono ridotti ad ¼ (per il recesso del dirigente) e variabili da caso a caso in base all'anzianità posseduta dall'interessato nel ruolo dirigenziale alla data precedente il collocamento a riposo (31/8/2020).

Per semplificare il calcolo del termine perentorio in parola, proponiamo il seguente prospetto sintetico nel quale i conteggi sono stati da noi effettuati, considerando l'anzianità nel ruolo di Dirigente Scolastico fino a un massimo di 20 anni, nonché il fatto che comunque il termine di preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

<i>Anzianità del ruolo di Dirigente Scolastico</i>	<i>Termine di preavviso per l'istanza di recesso</i>
fino a 3 a, 8 m, 14 gg.	01/07/2020
oltre 3 a, 8 m, 14 gg. e fino a 6 a., 10 m.	16/06/2020
oltre 6 a., 10 m e fino a 10 a., 11 m. 29 gg.	01/06/2020
oltre 10 a., 11 m. 29 gg. e fino a 17 a., 12 m. e 27 gg.	16/05/2020
oltre 17 a., 12 m. e 27 gg. e fino a 20 a.	01/05/2020

Qui di seguito proponiamo lo *schema della domanda di recesso* dei Dirigenti Scolastici, avvertendo però che, qualora l'interessato voglia invece utilizzare la normale cessazione dal servizio per dimissioni o qualsiasi altra tipologia di cessazione, potrà utilizzare gli *schemi proposti più avanti per tutto il personale della scuola*.

DOMANDA DI RECESSO CON PREAVVISO E CON DIRITTO A PENSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

*Al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione*
e p.c. Al Dirigente dell'Uff. Scol. Prov

Oggetto: Domanda di recesso con preavviso dal servizio a decorrere dal 1.9.2020 ai sensi dell'art. 32, in particolare comma 2, del CCNL Dirigenti Area V, sottoscritto l'11/4/2006 e dell'art. 12, in particolare comma 3, del CCNL Dirigenti Area V sottoscritto 10/5/2010.

Io sottoscritto , nato a il , residente a via , Dirigente Scolastico titolare presso

CHIEDO

il **recesso con preavviso** dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 1.9.2020 ai sensi dell'art. 32, in particolare comma 2, del CCNL Dirigenti Area V, sottoscritto l'11/4/2006 e dell'art. 12, in particolare comma 3, del CCNL Dirigenti Area V sottoscritto il 10/5/2010.

..... , (data)

Il Dirigente Scolastico

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (TFR, TFS)

Nel paragrafo intitolato *Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto)*.... la circ. Miur ha ricordato che con l'art. 23, co. 2, del D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019 è stata prevista la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di **presentare** alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una **richiesta di anticipo sul TFR o TFS fino a un massimo di € 45.000**.

Però occorre anche dire che tale disposizione per il momento non è ancora applicabile, in quanto la sua attuazione è stata demandata ad un D.P.C.M, in corso di perfezionamento che richiede ulteriori informazioni sull'entità delle somme connesse a tale novità, informazioni alla cui quantificazione sono chiamati Uffici Inps e UST a collaborare fornendo i dati del personale della scuola collocato a riposo.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE DEI TFR, TFS

Viene comunicato che quest'anno la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica mediante un applicativo "*Comunicazione di cessazione*" che sostituisce i vecchi modelli cartacei (modello PL1).

Invece per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo, ma già da ora gli uffici Scolastici sono invitati alla compilazione del flusso *Uniemens* mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

DOMANDE IN FORMA CARTACEA

- 1) **domanda di cessazione** dal servizio,
- 2) **acquisizione al SIDI della domanda di cessazione** con la procedura web POLIS "*istanze on line*",
- 3) **domanda di pensione-**

Sono *tre espressioni che ormai nel linguaggio comune degli interessati, ma anche degli operatori della scuola e addirittura dello stesso Miur vengono talora usate alternativamente e indifferentemente*, dando luogo a confusione di concetti giuridici sostanzialmente diversi, in modo da determinare spesso veri e propri errori concreti concettuali e confusione relativamente alle loro differenze per natura, effetti e finalità al punto da svuotarli della loro giuridica sostanza.

Invece quelli sopra elencati sono tre situazioni giuridicamente rilevanti e distinti per significato e per effetti giuridici.

1) *Domande di cessazione e connessi in forma cartacea*

In effetti nella Circolare applicativa al punto *Presentazione delle istanze* si afferma espressamente che per le cessazioni si deve usare **esclusivamente la procedura web POLIS "istanze on line"**, da cui implicitamente sembra doversi ritenere superflue le *domande in forma cartacea*.

Ora, premesso che al Miur va riconosciuto il potere-dovere di auto-organizzazione nelle funzioni di sua competenza e quindi anche di imporre la domanda-on line, pur tuttavia **siamo convinti che le domande in forma cartacea siano altrettanto essenziali per le seguenti ragioni:**

1° – perché in caso di controversia in cui spesso emergono aspetti rilevanti anche dal punto di vista penale (per es. circa la data di presentazione o l'intenzione di voler davvero cessare dal servizio) solo le domande in forma scritta (e non il semplice inserimento al SIDI) sono **idonee ad esprimere la reale volontà del dipendente** in *maniera completa e giuridicamente rilevante* per la gestione di diritti di fondamentale importanza, quali la cessazione dal servizio e l'acquisizione o meno del diritto a pensione. Ed a riprova di ciò lo stesso D.M. all'art. 1, co. 1, nel fissare il termine perentorio per le domande di cessazione si esprime in modo tale cui solo la forma scritta può dare un senso, ossia: «.... *termine finale per la «presentazione, da parte del personale delle domande di cessazione»...* », laddove il parola **presentazione** riferita alla domanda non può che identificarsi in un documento materiale cartaceo o al più telegrafico o PEC.

2° – perché le domande in forma scritta sono **le uniche idonee ad assicurare un'assoluta tutela della propria buona fede di fronte ad eventuali gravi illeciti** amministrativi e/o penali che talora accadono in questa cruciale materia.

3° – perché sono le uniche che attraverso l'acquisizione al protocollo della scuola della **domanda cartacea consegnata a scuola con ricevuta**, o anche **inviata per telegramma** ovvero **mediante PEC** sono in grado di assicurare **legale certezza sul rispetto del termine perentorio per la presentazione delle istanze**, come prescritto dal Decreto.

2) *Acquisizione al SIDI della domanda di cessazione*

Le **domande on-line** previste dal Miur sono *emanate nel potere di auto-organizzazione della P.A.* e sono apprezzabili perché assicurano un più celere, snello e tempestivo esercizio della funzione amministrativa. Alla luce di questi elementi riteniamo che correttamente il Miur, in assenza della domanda *on-line* ed in presenza solo di quella cartacea non si permette di dichiarare nulla quest'ultima (perché sarebbe stato gravissimo), ma semplicemente non procedibile.

Viceversa riteniamo che un'eventuale imposizione delle domande esclusivamente *on-line*, prescindendo dalla forma cartacea o telegramma o PEC, sia non legittima e non priva di responsabilità in caso di controversia.

3) Domanda di pensione

Infine la domanda di cessazione nelle due forme o meglio fasi successive sopra descritte non va confusa con la **domanda di pensione indirizzata all’Inps-Inpdap** (ossia *domanda per il conseguimento della pensione*), perché questa è cosa ben diversa dall’istanza di cessazione dal servizio la cui decisione (sia pure scontata) avente come effetto l’estinzione del rapporto di lavoro va rivolta invece solo ed in via esclusiva all’Amministrazione da cui il richiedente dipende e con cui ha in atto il rapporto stesso.

Invece l’istanza di pensione è onere dell’interessato produrla all’esclusivamente all’Ente (Inps-Inpdap) che ha la competenza esclusiva ad attribuire la pensione, pur in un contesto di massima collaborazione tra l’Ente e l’Amministrazione di appartenenza dell’interessato.

Pertanto alla luce delle su esposte precisazioni qui di seguito proponiamo gli schemi dei vari tipi di domanda e modulistica connessa.

Modello S

Dichiarazione di servizi e/o periodi valutabili ai fini del trattamento pensionistico

Il ... sottoscritto nato a Prov. il in servizio presso , con la qualifica di , ai fini di cui all’art. 2 – comma 1 – del DPR 28.4.1998 n. 351, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso alla data del **31/12/2020** dei seguenti servizi e/o periodi validi ai fini pensionistici:

	AA	MM	GG
Servizio di ruolo dal al 31/12/2020			
Servizio non di ruolo con ritenute in conto entrate del Tesoro			
Servizio riunito o riunibile (T.U. 1092/1973)			
Servizio ricongiungibile per iscrizione alle Casse gestite dall’I.N.P.D.A.P			
Servizio non di ruolo già riscattato e/o computato			
Servizio non di ruolo riscattabile e/o computabile con domanda valida			
Servizio militare			
Durata corso legale studi universitari riscattati o riscattabili con dom. valida			
Servizi ricongiunti o ricongiungibili con dom. valida (L. n. 29/79 e 45/90)			
Supervalutazioni			
Totale			

Inoltre dichiara che nei periodi di servizio sopra indicati si sono verificate le seguenti interruzioni:

.....

Il sottoscritto si impegna di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori interruzioni del servizio che si dovessero verificare dalla data odierna fino a quella del collocamento a riposo. La presente dichiarazione è redatta ai sensi degli artt. 46/48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e il sottoscritto è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi su indicati, è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.

....., (data)

Firma

FAC-SIMILI:

DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA

Al Dirigente Scolastico

.....

Oggetto: Domanda di cessazione dal servizio per il conseguimento della pensione anticipata a decorrere dal 1.9.2020, ai sensi art. 15 D.L. 28/1/2019 n. 4 conv. con modif. in L. 28/3/2019 n. 26.

Io sottoscritto, nato a il, residente a via, in servizio presso quale Cl. Di conc.con titolarità presso, avendo maturato l'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi ovvero 41 anni e 10 mesi ⁽¹⁾ entro il 31/12/2020,

Chiedo

la cessazione dal servizio per il conseguimento della pensione anticipata a decorrere dal 1.9.2020, ai sensi art. 1 del D.P.R. del 28/4/1998 n. 351, come integrato dall'art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 n. 101, nonché art. 15 D.L. 28/1/2019 n. 4 conv. con modif. in L. 28/3/2019 n. 26.

....., (data)

firma.....

⁽¹⁾ Cancellare la parte che non interessa (se uomo il requisito è 42 anni e 10 mesi, se donna invece 41 anni e 10 mesi).

DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 -

Al Dirigente Scolastico

.....

Oggetto: Domanda di cessazione dal servizio per il conseguimento della pensione anticipata Quota 100 a decorrere dal 1.9.2020 ai sensi art. 14, co. 1 e 7 D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019;

Io sottoscritto, nato a il, residente a via, in servizio presso quale Cl. Di conc.con titolarità presso, avendo maturato l'anzianità di anni, mesi, giorni entro il 31/12/2019,

Chiedo

la cessazione dal servizio per il conseguimento della pensione anticipata a decorrere dal 1.9.2020 ai sensi art. 14, co. 1 e 7 D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019

....., (data)

firma.....

DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO PERSONALE FEMMINILE CON PENSIONE CALCOLATA COL SISTEMA CONTRIBUTIVO

("OPZIONE DONNA")

Al Dirigente Scolastico

.....

Oggetto: Domanda di dimissioni dal 1/9/2020, ai sensi art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, nonché art. 16, co 1 e 3 del D.L. 24/1/2019 n. 4, con contestuale opzione per il calcolo pensione col sistema contributivo

Io sottoscritta, nata a il, residente a via, in servizio presso quale Cl. di conc con titolarità presso,

avendo maturato entro il 31/12/2018 un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni, ai sensi art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, nonché art. 16, co 1 e 3 del D.L. 24/1/2019 n. 4,

Chiedo

la cessazione dal servizio a decorrere dal 1.9.2020 per dimissioni, e dichiarando di optare per la pensione col sistema contributivo.

....., (data)

firma.....

APPENDICE

Decreto MIUR 6 dicembre 2019 n. 1124: *Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020.*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Vista la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Vista la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

Considerato che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

Vista la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

Vista la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

Visto il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Art. 1 - Termine per la presentazione delle domande di cessazione.

1. È fissato al 23 dicembre 2019⁶, ovvero al 28 febbraio 2020, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.

2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine del 23 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Art. 2 - Accertamento dei requisiti pensionistici

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.

2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

Art. 3 - Adempimenti finali

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

⁶ NdR: Termine prorogato al 10 gennaio 2020 (v. Decreto MIUR 12.12.2019, n. 1137)

ALLEGATO A - Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

PENSIONE DI VECCHIAIA – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
D'ufficio: 67 anni al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 20 anni
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2020	

**PENSIONE DI VECCHIAIA – Art. 1, commi da 147 a 153,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205***

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2020
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020	

*Per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

PENSIONE ANTICIPATA - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

REGIME SPERIMENTALE DONNA

art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Maturati al 31 dicembre 2018	Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018	58 anni maturati al 31 dicembre 2018
--	--	---

**QUOTA 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito
con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31/12/2020	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni

Circolare MIUR 11 dicembre 2019, prot. n. 50487: *D.m. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. trattamento di quiescenza e di previdenza. indicazioni operative.*

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, in oggetto e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2020

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **10 gennaio 2020** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 10 gennaio 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete⁷, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 10 gennaio 2020.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 10 gennaio 2020.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del

⁷ - Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 -Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (op-zione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - opzione donna)

- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, Inps valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 febbraio 2020.

Soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, in formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 febbraio 2020, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 29 maggio 2020 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIUR e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 29 maggio 2020.

Il MIUR e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti

didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014⁸.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini -con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2019).

Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto, il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata ad un D.P.C.M., in corso di perfezionamento, che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione delle modalità di erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un Accordo quadro che dovrà definire i termini e le modalità di adesione e le condizioni economiche delle Banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, una volta che il D.P.C.M. sarà emanato, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento. Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniems, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFS giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

⁸ Il nuovo testo dell'art. 72, co. 11, del del D.L. n. 112/2008, conv. il Legge 133/2008, come modificato dal citato art. 1, co. 5, del D.L. 20/4/2014, conv. in legge 6/8/2014 n. 133 e succ. ulteriori modif. così stabilisce: «11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24.....»

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, a partire dalle cessazioni 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio un applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ultimo miglio TFS, garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Decreto MIUR 12 dicembre 2019 n. 1137

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Vista la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Vista la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

Considerato che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

Vista la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens -ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

Vista la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

Visto il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1124 del 6 dicembre 2019 che ha fissato, tra l'altro, il termine per la presentazione delle domande di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020;

Decreta

Art. 1 - Termine per la presentazione delle domande di cessazione

1. È prorogato al 10 gennaio 2020 il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per

raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine del 10 gennaio 2020, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

CCNL Dirigenti Area V, 11 aprile 2006 (quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03): stralcio

Art. 32 – Termini di preavviso (Art. 35 del CCNL 01.03.02)

1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all'art. 28, comma 1 e del recesso per giusta causa, negli altri casi previsti dal presente CCNL per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;

b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

2. In caso di recesso del dirigente, i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da lui non osservato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.

6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità lavorativa a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 52, lettere a, b, c, d.

CCNL 10 maggio 2010: personale dell'Area V della Dirigenza, art. 12 per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007 (stralcio).

Art. 12 – Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.

2. La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso.

3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 28 del CCNL 11/4/2006.